

l'adozione, si trattengano in Colombia per circa un mese con un notevole impegno economico;

l'ambasciata osserva, per le pratiche di adozione, un orario che va dalle 8.30 alle 11, fatto osservare con burocratica determinazione e senza deroghe;

secondo molti nostri connazionali la nostra ambasciata a Bogotá non facilita le necessarie ed indispensabili procedure per l'adozione. Tra l'altro:

a) se le pratiche burocratiche colombiane si svolgono con estrema rapidità, quelle presso l'ambasciata italiana richiedono tempi inspiegabilmente lunghi;

b) l'ambasciata italiana ha procedure molto lente per il rilascio dei visti, mentre lo Stato colombiano li rilascia in pochi minuti;

c) l'ambasciata italiana, per concedere il visto, richiede la consegna di documenti che sono già in suo possesso, come ad esempio l'autorizzazione della Commissione adozioni internazionali, che la stessa commissione provvede a spedire direttamente all'ambasciata interessata;

d) l'ambasciata impone ai genitori adottanti lunghe attese — spesso all'esterno dell'edificio e sotto la pioggia — per la consegna del visto sui passaporti dei bambini;

e) l'ambasciata costringe i genitori a fotocopiare i documenti a proprie spese ed in una fotocopisteria lontana dall'edificio dell'ambasciata;

f) gli impiegati dell'ambasciata italiana in Colombia — come riferiscono diversi cittadini italiani recatisi di recente nel paese per adottare un bimbo — non forniscono la necessaria assistenza, modificano frequentemente e senza spiegazioni l'elenco dei documenti richiesti per il visto, provocando, ingiustificatamente, l'allungamento dei tempi di permanenza in Colombia, con le relative conseguenze dal punto di vista economico —:

se il Ministro non ritenga opportuno verificare queste insistenti lamentele da parte dei nostri cittadini e nel caso di intervenire presso l'ambasciatore;

se non ritenga di dotare l'ambasciata italiana in Colombia, e le ambasciate di altri stati nei quali si realizzano adozioni internazionali, di personale con adeguata qualificazione ed in grado di soddisfare dignitosamente le esigenze dei nostri concittadini. (4-06651)

* * *

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Interrogazione a risposta in Commissione:

BANDOLI e VIGNI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

nel periodo 1997/2001 la commissione VIA, composta da 20 membri, e con la sola assistenza dei funzionari del Ministero dell'ambiente aveva emesso circa 220 pareri sui progetti sottoposti a valutazione d'impatto ambientale;

considerato il carico di lavoro di ogni singolo commissario dovuto all'elevato numero di progetti sottoposti a valutazione d'impatto ambientale, la legge relativa a « nuovi interventi in campo ambientale » dell'aprile 2001 ha stabilito il raddoppio dei componenti della Commissione VIA, portando il numero degli esperti a 40;

dal 15 maggio 2001 al 25 luglio 2002 la Commissione VIA, sempre con il supporto dei funzionari del Ministero dell'ambiente ha emesso altri 74 pareri;

con la revoca di 23 dei 40 componenti la Commissione, avvenuta nel settembre 2002, l'attività della nuova Commissione VIA ha subito un evidente rallentamento;

come risulta dalle informazioni riportate sul sito del Ministero dell'ambiente il numero di pareri sembra essersi drasti-

camente ridotto e in quasi un anno di attività la Commissione ha emesso soltanto circa 7 pareri —:

come valuti il Ministro l'operato della nuova commissione a fronte del risibile numero di pareri emessi;

se abbia mai fatto ricorso all'affidamento di servizi esterni per compiti di assistenza e valutazione che, ad avviso degli interroganti, devono essere estremamente riservati e esclusivi della pubblica amministrazione;

se non ritenga che il ricorso a consulenze esterne possa esautorare di fatto i funzionari del ministero dallo svolgimento dei loro compiti istituzionali;

se risponda al vero che la SOGIN, società che cura la messa in sicurezza degli impianti nucleari ed è redattrice dei relativi studi di impatto ambientale sottoposti a valutazione da parte della Commissione VIA, assisterebbe la stessa Commissione nelle sue valutazioni;

se risponda al vero che il servizio di assistenza sarebbe stato richiesto anche alla società *Price Water House* attivando apposita convenzione;

se risponda al vero che potrebbero essere stipulati, nell'ambito degli stanziamenti previsti per la Commissione, altri contratti di assistenza alla Commissione stessa. (5-02131)

Interrogazioni a risposta scritta:

VIGNI e BANDOLI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

in data 14 maggio 2003 il Senato ha approvato il testo del disegno di legge di « Delega ambientale per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione », ora all'esame della Camera dei deputati;

il 16 maggio 2003, il Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio diramava una circolare con cui invitava gli uffici dell'APAT, dell'ICRAM, l'Ufficio legislativo e tutti i Direttori dello stesso ministero, nelle more, a « volersi astenere dall'elaborare, discutere o anche solo impostare attività aventi contenuto attuale o in prospettiva sugli argomenti oggetto di delega legislativa » e chiedeva l'immediata sospensione di tutte le attività eventualmente in corso, pregando, altresì, di darne assicurazione con la massima urgenza;

la succitata circolare, oltre a rappresentare una sconcertante novità nella gestione della *res publica*, non solo sembrerebbe configurare una serie di violazioni del dettato costituzionale in materia di Pubblica amministrazione (di cui agli articoli 97 e 98 della Carta) e di leggi ordinarie in tema di criteri cui deve ispirarsi l'attività amministrativa, ma vieppiù parrebbe integrare gli estremi della fattispecie di « Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità » (di cui all'articolo 340 del codice penale, laddove l'evento determinatosi è la turbativa nell'ordinario svolgimento delle diverse attività di pubblico servizio e di più uffici pubblici);

la fattispecie penale sopra richiamata ricorre anche nell'ipotesi di turbativa anche solo temporanea dell'attività e richiede la semplice consapevolezza da parte del soggetto agente che l'azione possa causare un turbamento, seppur temporaneo, ad un pubblico ufficio;

il ruolo di Capo di Gabinetto del Ministero indurrebbe ad escludere che lo stesso non avesse piena cognizione della portata e dei contenuti della circolare diramata, circostanza questa che sembrerebbe confermata dalla replica resa dallo stesso al quotidiano « *La Repubblica* » — a seguito di precedenti commenti sulla singolarità della iniziativa ministeriale — nella quale il dirigente fa riferimento al senso di responsabilità che ha determinato la richiesta di sospensione delle attività di

elaborazione normativa, nell'attesa dell'approvazione della legge delega, « allo scopo unico di evitare una inutile duplicazione delle attività »;

a suffragare la gravità del contenuto della circolare, si può altresì invocare la circostanza secondo la quale il Capo di Gabinetto non ha tenuto in debita considerazione il ruolo, i tempi e le prerogative di questo ramo del Parlamento italiano, e comunque il principio di bicameralismo perfetto cui lo stesso è improntato, laddove il testo della circolare fa riferimento, con assoluta certezza, alla prossima definitiva approvazione della legge delega entro il mese di giugno 2003;

l'approvazione definitiva della legge chiamerà il Governo ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento ed integrazione della materia ambientale, ci si chiede — circostanza, questa, non secondaria — se la richiesta di sospensione, secondo le disposizioni ministeriali, sia da intendersi per tutta la durata dei diciotto mesi indicati;

al fine di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione che deve ispirarsi a criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità, è prioritario scongiurare sia qualunque forma di paralisi dell'attività istituzionale del ministero e di altri uffici pubblici, sia il potenziale rischio di lesione di quei diritti soggettivi che, nel caso di specie, afferiscono tanto ad interessi economici che ambientali e sanitari —:

se tale iniziativa sia il frutto di una autonoma determinazione del Capo di Gabinetto del Ministero o se sia il risultato di una concertazione di tutti i dirigenti apicali degli uffici del dicastero, nonché se ne fosse a conoscenza prima che la stessa circolare venisse diramata;

se abbia riscontrato, a far data dal 16 maggio 2003, una turbativa, anche solo temporanea, delle attività istituzionali del suo ministero e quale sia stata la risposta

degli uffici e del personale alla richiesta esplicita di sospensione di ogni attività afferente l'oggetto della delega;

se non ritenga di revocare quanto prima la circolare. (4-06649)

GERMANÀ. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

l'ICRAM è un istituto pubblico di ricerca con ricercatori di comprovata esperienza internazionale —:

se risponda al vero che il Servizio difesa mare (SDM) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio abbia sottoscritto una convenzione onerosa con la società italiana di biologia marina (SIBM) allo scopo di ottenere servizi tecnico-scientifici di supporto all'amministrazione centrale e, in caso affermativo, per quali motivi il servizio difesa mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio non abbia ritenuto opportuno avvalersi del proprio istituto centrale per la ricerca scientifica (ICRAM), i cui mezzi e personale sono già a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, evitando così ulteriori costi;

se detta convenzione onerosa, stipulata dal servizio difesa mare sia stata posta in essere in deroga alla disciplina generale sulle gare e gli appalti di servizio. (4-06657)

CORONELLA. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Marcianise (Caserta), zona ASI, esiste un impianto di incenerimento di fanghi di depurazione costruito dall'ex Cassa del Mezzogiorno;

il predetto impianto, completato ormai da diversi anni, è gestito dalla società USF SMOGLESS Spa con sede in Milano, Via Mascheroni 29, e a tutt'oggi non è mai entrato in funzione;

risulta all'interrogante che il detto impianto è stato invece utilizzato quale centro di stoccaggio di ecoballe di rifiuti dalla società FIBE Campania Spa —:

quale sia stato il costo per la realizzazione del predetto impianto;

per quale motivo il predetto impianto di incenerimento dei fanghi di depurazione non sia mai entrato in funzione;

quale sia il costo attuale di gestione del predetto impianto. (4-06659)

RAVA e ROSSIELLO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 152 del 1999, al comma 11 dell'articolo 62, stabilisce che i titolari degli scarichi esistenti e autorizzati al 13 giugno 1999, e tra questi sono compresi anche imprenditori agricoli residenti in abitazioni sparse, che non recapitano in pubblica fognatura, sono tenuti a richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione o il rinnovo per lo scarico entro il 13 giugno 2003;

le regioni, in base a tale decreto, avrebbero dovuto specificare le competenze autorizzative degli enti locali, regolamentare gli scarichi degli agglomerati/insediamenti isolati e individuare i trattamenti appropriati per gli scarichi in acque superficiali;

in mancanza di tali direttive regionali, le aziende non sono state in grado di rispettare la scadenza del 13 giugno 2003;

va altresì osservato che, salvo rare eccezioni, non si è provveduto a informare correttamente gli interessati sulla scadenza suindicata e non si è ottemperato alle disposizioni contenute nella legge n. 172 del 17 maggio 1995, che prescriveva il riesame d'ufficio delle autorizzazioni e il rilascio dei relativi provvedimenti —:

se non ritenga di verificare l'opportunità di stabilire una adeguata proroga per la scadenza del 13 giugno al fine di

consentire agli imprenditori agricoli, anche attraverso una efficace campagna informativa, di poter ottemperare alle disposizioni legislative. (4-06660)

* * *

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Interrogazione a risposta scritta:

DI GIOIA. — *Al Ministro delle attività produttive, al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

con una decisione presa a colpi di maggioranza e senza consultare le forze sindacali e di categoria, l'amministrazione comunale di San Severo (in provincia di Foggia) ha deciso l'apertura di un Megastore per la vendita al dettaglio di abbigliamento in pieno centro storico;

tale Megastore dovrà sorgere nello storico palazzo « Di Lembo » per il quale è stata approvata la variante urbanistica per il cambio di destinazione d'uso da civile abitazione a centro commerciale vendita dettaglio settore abbigliamento;

lo storico palazzo dovrebbe essere completamente svuotato per fare posto al Megastore, lasciando intatta solo la facciata esterna;

la Confesercenti si è già detta preoccupata per quest'ipotesi che rischia di dare un colpo mortale a tanti piccoli commercianti del centro storico di San Severo;

a quanto risulta all'interrogante, tutto ciò sarebbe stato deciso in assenza del Piano regionale sul commercio che la regione Puglia non ha ancora varato —:

se sia stata chiesta l'autorizzazione alla sovrintendenza ai beni artistici e architettonici, competente per il territorio, per trasformare lo storico palazzo « Di Lembo » in Megastore e, in caso affermativo, con quali criteri quest'autorizzazione è stata concessa. (4-06652)

* * *